

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 463)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAROLI, FERRALASCO, COLOMBI, GIOVANNETTI,
FERMARIELLO, SEGRETO, BONAZZI, VIGNOLO, ZICCARDI e BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

ONOREVOLI SENATORI. — Già in sede di discussione e approvazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 — recante modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, riguardante materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione — il Parlamento ha giustamente e opportunamente riconosciuto una legittima rivendicazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni tesa a veder considerati, come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione.

Infatti il primo comma dell'articolo 2 della citata legge così recita: « I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui

all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa ».

È certo che questa norma, essendo limitata ai periodi di sospensione dal lavoro, non risolve il problema che assilla milioni di lavoratori dipendenti da ditte private, i quali giustamente aspirano al conseguimento di un sistema contributivo che, assicurando al lavoratore la garanzia di una copertura assicurativa in qualsiasi momento (sospensione dal lavoro, disoccupazione involontaria, periodi di malattia e infortunio indipendentemente dalla durata, periodi di iscrizione alle liste di collocamento o di frequenza di corsi professionali, eccetera), contribuisca alla creazione di un regime che si

avvicini sempre più alla sicurezza previdenziale.

Tuttavia essa rappresenta un passo avanti nella direzione giusta. Altri ne dovranno far seguito per garantire a chi lavora alle dipendenze altrui nuove condizioni di sicurezza e di giustizia sociale.

È appunto questa pressante esigenza che ci ha mossi a proporre il presente disegno di legge che ha il preciso scopo di estendere i benefici sanciti dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, in materia di copertura assicurativa anche ai lavoratori dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Come è noto, trattasi di categorie da annoverarsi tra le più disagiate sotto ogni aspetto. Il persistere della crisi in questi settori ha determinato e determina un aggravamento delle condizioni di occupazione dei lavoratori.

Nella sola edilizia è aumentata la disoccupazione, nel corso del 1971, nella misura del 5 per cento; ancora più diffuso è l'au-

mento della sottoccupazione. E con ciò sono andate aggravandosi le condizioni generali della categoria, in particolare l'intensificazione dello sfruttamento e delle forme illegali di assunzione e di retribuzione ed il peggioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza, che è causa di un'agghiacciante catena di « omicidi bianchi » e di infortuni, specie là dove si pratica il cottimismo e il subappalto.

È altrettanto noto che le norme vigenti in materia di integrazione salariale nei settori dell'edilizia e dei lapidei (legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni) escludono quei provvedimenti relativi alla copertura assicurativa nei periodi di sospensione dal lavoro sanciti invece dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Per le ragioni suesposte, riteniamo sia oltremodo necessario e urgente provvedere ad estendere alle categorie dell'edilizia e dei lapidei gli stessi benefici di legge in atto a favore dei lavoratori di altri settori industriali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, numero 464, per i periodi per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni a norma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.